

COMUNE DI ISNELLO

PROVINCIA DI PALERMO

N° 18

DEL 27-06-2014

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONI ALIQUOTE TASI - ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette, del mese di giugno alle ore 19:00 e segg., nella sede delle adunanze consiliari di questo Comune, si è riunito in seduta consiliare a seguito di regolare invito di convocazione il Consiglio Comunale. Risultano all'appello nominale:

Consiglieri	P/A	Consiglieri	P/A
TURRISI MARIO	P	ALLECA TIZIANA	P
CAROLLO ANTONIO	P	CASCIO NATALINO	P
PINTAVALLE NICOLA	P	FUSTANEO FRANCESCO	A
POLLINA RITA	P	ALTOMARI COSIMA	P
LEGGIO MARIANO	P	NORATO SALVATORE	A
VACCA GIUSEPPE	P	GRISANTI SALVATORE	P

Essendo legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SIG. MARIO TURRISI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, che dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune: D.SSA MARIA NICASTRO.

La seduta è Pubblica.

IL PRESIDENTE

Introduce il punto all'ODG di oggetto "Determinazioni aliquote TASI – Anno 2014";

Dopo aver illustrato la proposta dà lettura della stessa in ordine alle aliquote, che al punto 3 così prevede: "Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 15% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta";

Apertosi il dibattito si registrano i seguenti interventi:

Il Presidente, nella qualità di semplice consigliere comunale, riallacciandosi alla percentuale del 15%, propone il 30% per l'inquilino e il 70% per il proprietario;

Il Consigliere Grisanti propone il 10% per l'inquilino e il 90% a carico del proprietario;

Dopo un breve dibattito viene messa ai voti la seguente proposta: a carico dell'inquilino il 10%, a carico del proprietario il restante 90%;

La proposta viene approvata ad unanimità di voti, espressa per alzata di mano;

A fine lettura, pone ai voti per alzata di mano, la proposta nel testo emendato che viene approvata ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N.10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;

Dato atto che la proposta è corredata dai pareri favorevoli per la regolarità tecnica, contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario e parere favorevole del Revisore Unico.

Visto l'esito della superiori votazioni, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori;

DELIBERA

- di stabilire, nel testo emendato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), TASI con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013, si dispone l'introduzione dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili, come segue:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1.00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0.50 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille

- stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

TASI	Acconto possessore	16 ottobre 2014
	Saldo Possessore	16 dicembre 2014
TASI occupante²	1° Acconto – unica soluzione	16 ottobre 2014
	2° Acconto -saldo	16 dicembre 2014

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al **10%** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 19.50 per cento.
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorrono dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE TASI - ANNO 2014.

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 29 Aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 31 Luglio 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto

previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 convertito in legge 66/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 57.000,00
Cura del verde pubblico	€ 5.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 20.000,00
Servizi di polizia locale	€ 6.000,00

Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 24.000,00
TOTALE	€ 112.000,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

- a) **RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente in vigore;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

TASI	Acconto possessore	16 ottobre 2014		
	Saldo Possessore	16 dicembre 2014		
TASI occupante¹	1° Acconto – unica soluzione		16 ottobre 2014	
	2° Acconto -saldo		16 dicembre 2014	

VISTA la proposta del Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo sui servi indivisibili (TASI);

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

PROPONE

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), TASI con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1. ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013, si dispone l'introduzione dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili, come segue:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1.00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0.50 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille

- 2.-stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

TASI	Acconto possessore	16 ottobre 2014
	Saldo Possessore	16 dicembre 2014
TASI occupante²	1° Acconto – unica soluzione	16 ottobre 2014
	2° Acconto -saldo	16 dicembre 2014

3. - di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 15% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 19.50 per cento.

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL PROPONENTE
F.TO RAG. D'AGOSTARO GIACOMO

COMUNE DI ISNELLO

(Provincia di Palermo)

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONI ALIQUOTE TASI - ANNO 2014.

PARERI DI COMPETENZA

Ai Sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art.1, comma 1, lettera l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48) e successivamente modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

PARERE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto attiene la Regolarita' tecnica si esprime parere **Favorevole**

Isnello, li 18-06-2014

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. D'AGOSTARO GIACOMO

PARERE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

Per quanto attiene la Regolarita' contabile si esprime parere **Favorevole**

Isnello, li 18-06-2014

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. D'AGOSTARO GIACOMO

La presente approvata e sottoscritta

**IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO**

F.TO SIG. MARIO TURRISI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO ANTONIO CAROLLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO D.SSA MARIA NICASTRO

Per copia conforme all'originale

Isnello, 27-06-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MARIA NICASTRO

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-07-2014

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L. R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 26-07-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO D.SSA MARIA NICASTRO

Che la presente deliberazione è stata pubblicata per rimanervi 15 giorni consecutivi

Dal 15-07-2014 al 30-07-2014

nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i;) (Albo on line);

Dalla Residenza Municipale, li 31-07-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO D.SSA MARIA NICASTRO